

Commercio al dettaglio su aree pubbliche– Vendite di fine stagione

Attività Economica: Commercio
Attività Specifica: Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Tipologia di Intervento: Vendite fine stagione - saldi

Descrizione

L'esercente dettagliante in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può effettuare, in determinati periodi dell'anno, vendite di fine stagione, c.d. "saldi", che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione, ovvero entro un breve periodo di tempo.

I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati solo in due periodi dell'anno:

- a partire dal primo sabato di gennaio fino al primo sabato di marzo. Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza del 6 gennaio nei Comuni in cui è consentita l'apertura festiva, in base a normativa vigente e dal giorno feriale successivo in tutti gli altri. (c.d. vendita di fine stagione invernale);
- a partire dal primo sabato di luglio fino al primo sabato di settembre (c.d. vendita a fine stagione estiva).

E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita di fine stagione.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura delle vendite.

La pubblicità relativa alle vendite di fine stagione deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. E' inoltre obbligatorio che la pubblicità citi espressamente gli estremi di comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.

Ai fini dell'effettuazione delle vendite di fine stagione il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento scorte.

L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Nelle vendite di fine stagione è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari o simili, anche come termine di paragone.

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 medesimo.

Requisiti

Essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed esercitare l'attività nell'ambito di mercato/fiera che si svolga nel territorio comunale di Medicina (BO).

Modalità

La comunicazione di effettuazione di vendita di fine stagione o saldi deve essere presentata/inviata al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio.

Descrizione iter

Decorsi i 5 giorni di cui sopra, la vendita di fine stagione può essere iniziata, fatta salva la richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del Procedimento in caso di comunicazione incompleta o irregolare.

Documentazione e modulistica da presentare

Comunicazione effettuazione vendita di fine stagione.

Normative

D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 art. 15.

L.R. n. 14 del 5/7/1999

Deliberazione G.R. n. 1732 del 28/9/1999

Deliberazione G.R. n. 2549 del 9/12/2003

Deliberazione G.R. 10/12/2007 n. 1948

Deliberazione G.R. n. 867 del 11/06/2008

Deliberazione G.R. n.2052 del 01/12/2008